

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
LEGGE 27/01/2012 N°3

ATTESTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO O IN SUBORDINE DELLA  
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE  
DELLA CRISI

AVV. CAMILLO BRUNO

EXART. 9 COMMA 2 E 3 BIS - L.03/2012 – DA PARTE DELL’ORGANISMO DI  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL C.O.A. DI NAPOLI

PROTOCOLLO 46/2020

1

SOMMARIO

**Sommario**

<b>1-PREMESSA CON IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO E DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA. ....</b>	<b>2</b>
<b>2-DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI.....</b>	<b>3</b>
<b>3-REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>4-SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO È QUELLO DI:.....</b>	<b>4</b>
<b>5-INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO GIURIDICO PREVISTO DALLA L. 3/2012 RELATIVO AL CASO QUI ESAMINATO. ....</b>	<b>5</b>
<b>6-INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO.....</b>	<b>6</b>

<b>7-ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME NOMINALI DOVUTE. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA. VALUTAZIONE EX ART. 9 CO. 3 BIS-2.....</b>	<b>8</b>
<b>8-SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL DEBITORE.....</b>	<b>9</b>
<b>9-ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....</b>	<b>10</b>
<b>10-DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI.....</b>	<b>10</b>
<b>11-COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E INDICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 9 CO.2 L. 03/2012. ....</b>	<b>10</b>
<b>12-ACCESSO ALLE BANCHE DATI E LE ALTRE VERIFICHE DELLO OCC - RISULTATI.....</b>	<b>11</b>
<b>13-ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO; ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....</b>	<b>11</b>
<b>14-PRECISAZIONE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PROCEDURA PREDEDUCIBILI. ....</b>	<b>15</b>
<b>15-RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE.....</b>	<b>15</b>
<b>16-ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....</b>	<b>15</b>
<b>17-ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....</b>	<b>16</b>
<b>18-GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA (ART. 9 CO. 3 LETT.E). ....</b>	<b>16</b>
<b>19-DILIGENZA DEL DEBITORE. ....</b>	<b>16</b>
<b>20- CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO (ART. 15 CO. 6)...</b>	<b>16</b>
<b>ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI ACCORDO.....</b>	<b>17</b>

2

**1-Premessa con identificazione del gestore della crisi da sovra indebitamento e dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista.**

Il sottoscritto avv.to Camillo Bruno, nato a Napoli il 02/04/1976 – C.F. BRNCLL76D02F839H – P.IVA 07842650637 – iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con tessera n°AA034769, studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, PEC camillobruno@avvocatinapoli.legalmail.it,

## PREMESSO

- Che con provvedimento del 23/12/2020 – protocollo 46/2020 – lo scrivente veniva nominato, dallo O.C.C. da sovra indebitamento costituito in seno al C.O.A. di Napoli, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15 co. 9 della L. 3/2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento richiesta da Covella Giuliana, [redacted] 72 codice fiscale [redacted] residente in [redacted] 20, assistita dai dottori commercialisti Carlo Maiello e Fabio Zuppardi;
- Che Covella Giuliana ai sensi dell'art. 6 co. 1 L.3/2012 non è soggetta, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate capo II della L.03/2012;
- Che in data 28/12/2020 lo scrivente accettava l'incarico conferito, attestando (come si attesta anche in questa sede): di aver preso visione del regolamento e del disciplinare; di essere in regola con le normative vigenti in materia di aggiornamento e formazione ai sensi del D.M. 202/2014; di non aver alcun motivo di incompatibilità con l'incarico conferito.

## 2-Dati anagrafici dei debitori.

**Cognome:** COVELLA

**Nome:** GIULIANA

**Luogo e data di nascita:** [redacted]

**Codice Fisca**

**Residenza:** [redacted]

**Stato civile:** [redacted] E

**Conviventi carico:** NO

**Situazione occupazionale:** occupazione libero professionale, [redacted]

3

## 3-Requisiti di ammissibilità.

Lo scrivente ha esaminato, attraverso alcuni incontri con la debitrice ed i suoi consulenti, le possibili soluzioni per risolvere la crisi da sovra indebitamento prospettata (04/01/2021), infine l'avv. Francesco Saverio Orlando inviava a mezzo PEC in data 24/05/2021 ricorso e piano del consumatore.

Sono stati analizzati i documenti relativi ai debiti esistenti, nonché le motivazioni per le quali la debitrice li ha contratti, e sono stati appresi ulteriori documenti al fine di pervenire alla formazione della complessiva esposizione debitoria, ricostruendo la situazione economico-patrimoniale.

- È stato accertato che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 L. 3/2012.
- Covella Giuliana non può essere qualificata come “consumatore” ai sensi dell'art. 6 co. 2 L.3/2012, alla luce della tipologia di debiti contratti.
- È stato riscontrato che la debitrice si trova in uno stato di sovra indebitamento, tale da aver generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio

liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto dall'art. 6 co. 2 lett.a L.3/2012. Infatti a fronte dell'unico reddito disponibile, derivante dall'attività di giornalista svolta co partita IVA, pari a circa €947,33, residua una disponibilità di €117,52 a fronte di un precetto di pagamento notificato ad ottobre 2020 per complessivi € 12.047,61, risultando così uno squilibrio permanente pari alla differenza tra il residuo disponibile e l'ammontare dell'importo richiesto dal creditore di cui al precetto in unica soluzione. Va precisato che, allo stato attuale, **lo squilibrio economico è aggravato dalla attuale situazione pandemica.**

Entrate	€947,33 –
Fabbisogno	€730,46 =
Reddito disp.	€216,87-
Rata AGOS	€ 99,35=
<b>Reddito rimanente</b>	<b>€117,52</b>

- la debitrice e i suoi consulenti, hanno fornito tutta la documentazione in loro possesso ai fini della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, collaborando attivamente con lo scrivente.
- la debitrice è in possesso dei requisiti per l'ammissione ai procedimenti di composizione della crisi ed in particolare sussistono le condizioni indicate dalla normativa di riferimento in quanto:
  - a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
  - b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.3/2012
  - c) può essere qualificata come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett.b L.3/2012;
  - d) non ha subito, per cause imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
  - e) ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale, integrando la documentazione a richiesta dello scrivente;

4

Verificata la sussistenza delle predette condizioni, si è proceduto all'analisi della documentazione presentata e di quella acquisita nel corso dell'istruttoria ed alla verifica della coerenza della documentazione con quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto valutando la presente situazione di sovra indebitamento, confermata anche dai calcoli effettuati, considerata la natura dei debiti contratti, l'analisi della risorse messe a disposizione dal debitore e la possibilità di conseguire la migliore soddisfazione possibile per i creditori, lo scrivente ritiene di poter avallare il piano del consumatore prospettato dai debitori e qui di seguito meglio specificato ed accettato dai medesimi.

#### **4-Scopo del presente documento è quello di:**

Predisporre, ai sensi dell'art.9 comma 3bis una relazione particolareggiata alla proposta di accordo formulata dal debitore (integrata all'interno del presente documento), il cui obiettivo è:

- a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esporre le ragioni della sopraggiunta incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;
- c) fare un resoconto circa la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;

- d) indicare l'esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 co. 6 L.3/2012.

Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art.9 co. 2. L.3/2012.

La proposta del piano del consumatore formulata dal debitore è accompagnata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 co. 2. L.3/2012 ed in particolare:

1. Istanza di nomina depositata il 23.12.2020
2. Provvedimento di nomina n. 46/2020 del 23.12.2020
3. Proposta di piano consumatore o accordo
4. Interrogatorio del 04/01/2021
5. Prospetto riepilogativo dei debiti sig.ra Covella
6. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento
7. Contratto di locazione
8. Contratto AGOS
9. Atto di precetto avv. Gigliotti per Missi Giuseppe e sentenza di condanna
10. Dichiarazione dei redditi anno fiscale 2020, 2019, 2018
11. Ricevute spese mediche 2020
12. Certificato residenza
13. Carichi pendenti e casellario giudiziario
14. Visura CAI Banca d'Italia
15. Visura Centrale Rischi Banca d'Italia
16. Visura Protesti
17. CRIF

**ATTESTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO E RELAZIONE  
PARTICOLAREGGIATA**

**EX ART. 9 CO. 2 E 3 BIS E ART. 15 CO. 6 L. 3/2012**

**5-Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 relativo al caso qui esaminato.**

L'istante ha sottoposto una proposta di accordo, la quale legittima il debitore che versa in una situazione di sovra indebitamento a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che qualora incontri il consenso dei creditori, potrà essere omologato. Ovviamente, come si dirà meglio in seguito, unica alternativa all'accordo potrà essere solo la liquidazione del patrimonio del debitore.

**Presupposti soggettivi:** Covella Giuliana può accedere sicuramente ad uno degli strumenti di cui alla L. 3/2012, in quanto è qualificabile quale debitore, persona fisica, non assoggettabile a procedure diverse da quelle previste dalla legge citata ed è in evidente stato di sovra indebitamento. Infatti, la Covella ha assunto l'obbligazione patrimoniale dalla quale ha principalmente avuto origine l'esposizione debitoria in conseguenza della sentenza di condanna n°11307/2019 resa dal Tribunale

di Napoli (II sez. dott. Notaro – r.g. 7738/2016), cui si aggiunge un contratto di credito al consumo con Agos S.p.a. Or bene, mentre le obbligazioni volontariamente assunte avrebbero potuto essere gestite dalla debitrice, quella generata dalla sentenza di condanna ha costretto la predetta allo stato di sovraindebitamento.

Nello specifico, la sentenza n°11307/2019 ha condannato la Covella a risarcire un danno derivante dalla diffusione di notizie ritenute lesive della dignità e della reputazione dell'attore in quel giudizio. Appare dunque che l'obbligazione da risarcimento del danno extra contrattuale (quale evento impreveduto ed imprevedibile) non possa essere ricondotta in modo diretto all'attività professionale svolta dall'istante e come tale non farebbe venire meno il requisito di cui all'art. 6 comma 2 lettera b. Per essere più chiari, a parere dello scrivente, tale obbligazione non può essere considerata alla stregua di un inadempimento contrattuale nato, ad esempio, dal mancato rimborso delle rate di un prestito utilizzato per acquistare attrezzature utili allo svolgimento dell'attività professionale.

Tuttavia, tra i debiti rilevati vi è anche un debito verso la INPGI, ovvero un debito di natura previdenziale, direttamente riconducibile all'attività professionale svolta dalla ricorrente che non consente di qualificarla come consumatore.

L'ill.mo sig. Giudice, "assistito" dallo O.C.C., sarà chiamato, quindi, a verificare non solo la fattibilità del piano, ma anche la convenienza dello stesso rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore, giudicando la meritevolezza della condotta del debitore al momento dell'assunzione delle obbligazioni e quindi la sopravvenienza del sovra indebitamento, l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 12 – bis, nonché, infine, il merito creditorio da parte di chi concesse i prestiti, ovvero in subordine sarà chiamato a verificare la fattibilità della proposta di accordo con i creditori.

6


## **6-Indicazione delle cause del sovra indebitamento.**

Circa le cause che hanno condotto la Covella alla situazione di sovra indebitamento attuale, possiamo affermare che si tratta di eventi circoscritti alla sfera personale. Chi scrive non può che prendere atto di quanto dichiarato nella domanda, nella intervista del 04/01/2021, ed a tali documenti si fa integrale rinvio.

Va evidenziato che quanto dedotto dalla ricorrente è effettivamente supportato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge che la Covella è passata da una situazione di gestione regolare della propria situazione finanziaria ad una situazione di impossibilità a far fronte alle obbligazioni causate da un'azione di responsabilità per risarcimento di danni.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano nella tabella che segue i redditi di cui disponeva e dispone la debitrice, come riportati nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi:

REDDITO	NETTO		NETTO MESE
2020			
2019	11.368,00		947,33
2018	14.245,00		1.187,00
2017	2.716,00		226,83



La Covella, quando ha sottoscritto il contratto di finanziamento con AGOS, il 09/11/2019, per l'acquisto di mobilio, non era a conoscenza della circostanza che appena in data 18/12/2019 sarebbe stata condannata, con la sentenza n°11307/2019, al pagamento del risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa in favore di Missi Giuseppe della somma di €12.000,00, in solido con l'editore "Graus", oltre €1.200,00 a titolo personale, oltre €2.750,00 per spese ed onorari di lite.

È il caso di porre l'accento sulla professione di giornalista svolta dall'istante, la quale si occupa di "giornalismo d'inchiesta". Una professione che l'ha condotta a pubblicare (edizioni Graus) un libro, frutto del proprio impegno civile, intitolato "Rapido 104 La Strage dimenticata" e un articolo sull'edizione locale del quotidiano "Il Mattino" intitolato "*D'improvviso buio e sangue salvai mio figlio con la cintura*". A causa di alcune affermazioni riportate, con le quali la Covella voleva dimostrare l'intreccio tra malavita organizzata e politica, facendo i nomi di chi sarebbe stato coinvolto, veniva citata in giudizio ed all'esito dell'istruttoria veniva condannata al risarcimento dei danni.

Or bene, partendo dal presupposto che questa sede può essere considerata solo latamente contenziosa, ciò che qui rileva è che la condanna scaturita dalla sentenza del Tribunale di Napoli può tranquillamente essere considerata quale evento imprevisto che ha comportato l'attuale stato di sovraindebitamento dell'istante. La Covella, infatti, come risulta dall'analisi dei redditi prodotti, dalla consistenza del patrimonio, dalle spese necessarie alla sopravvivenza, non può far fronte all'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna.

Va altresì evidenziato che l'istante ha tentato di porre rimedio alla situazione debitoria, mediante una transazione stragiudiziale, attraverso la quale una parte della somma necessaria al pagamento del risarcimento avrebbe dovuto essere messa a disposizione da parte dell'associazione anticamorra "Aforcella", mentre altra parte avrebbe dovuto essere versata ratealmente. Tuttavia, il venir meno dell'impegno assunto da parte della predetta associazione ha reso impossibile all'istante sopportare il peso delle rate! Ancor più riprovevole, a parere dello scrivente, è stato il comportamento dell'editore che ad oggi non sembra aver offerto alcuna tutela all'istante per il lavoro svolto quale giornalista.

La situazione relativa al progressivo indebitamento può essere così sintetizzata:

1. AGOS S.p.a. – contratto di finanziamento del 09/11/2019 (intermediario del credito Iris Mobili), importo totale del credito €1.987,87, da restituirsi in 22 rate da €99,35, a far data dal 15/03/2020 fino al 15/12/2021;
2. Sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n°11307/2019, al pagamento del risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa in favore di Missi Giuseppe della somma di € 12.000,00, in solido con l'editore "Graus", oltre €1.200,00 a titolo personale, oltre €2.750,00 per spese ed onorari di lite.

Appare evidente che il debitore riteneva possibile adempiere le obbligazioni liberamente assunte con il contratto di finanziamento sottoscritto con Agos, in considerazione di una disponibilità economica più che adeguata, considerando la rata mensile pari ad €99,35, così come appare evidente che non era intenzione della Covella sottrarsi al pagamento delle obbligazioni sorte in virtù della sentenza più volte citata, come emerge dal tentativo di transigere la questione relativa al pagamento del risarcimento dei danni e degli onorari.

È altrettanto evidente che il venir meno dell'apporto economico che avrebbe dovuto fornire l'associazione "Aforcella", con il progetto "aiutiamo Giuliana", la mancanza di tutela da parte dell'editore, in uno con un reddito da lavoro autonomo di appena €947,33 al mese, non ha reso sostenibile il pagamento di quanto dovuto.

Lo scrivente non ritiene utile indagare anche il c.d. "merito creditorio" di Agos, in quanto gli importi erogati, riportati alle date in cui furono chiesti i finanziamenti risultano coerenti con i redditi disponibili.

Come più approfonditamente verrà indicato nell'analisi delle voci del piano della proposta di accordo, predisposta dal debitore con l'ausilio dello OCC, non vi è dubbio che il totale delle attività patrimoniali supera il totale delle passività accumulate, ovvero l'attivo patrimoniale, depurato dalle attività non prontamente liquidabili, è largamente inferiore al totale dei debiti che incidono sulla retribuzione, considerando l'importo necessario al mantenimento personale, **che secondo le tabelle Istat (soglia di povertà assoluta 2019 riferita al Mezzogiorno d'Italia – periferia area metropolitana) ammonterebbe ad euro 623,86**, per un nucleo familiare composto da una persona in età compresa tra i 18 e i 59 anni.

8

## **7-Elenco dei creditori con indicazione delle somme nominali dovute.**

### **Esposizione della situazione debitoria. Valutazione ex art. 9 co. 3 bis-2.**

Lo scrivente ha provveduto ad inoltrare a tutti i creditori, dei quali si è avuta conoscenza, espressa richiesta di precisazione del credito, pertanto chi scrive ritiene di essere in grado di ricostruire la situazione debitoria, alla luce delle risposte pervenute e dei documenti prodotti dal debitore.

#### **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

00\_ADER: PEC del 07/01/2021; RISPOSTA NON PERVENUTA

01\_ADE: PEC del 07/01/2021; RISPOSTA NON PERVENUTA

02\_COMUNE DI NAPOLI: PEC del 07/01/2021; RISPOSTA PEC del 09/02/2021 e del 12/02/2021, con le quali il Comune dichiara di vantare un credito di €3.213,00 per Tares-Tari non versate per gli anni dal 2013 al 2019, ivi compreso il periodo dal 21/11/2019 al 31/12/2019, relativamente all'immobile di Napoli in via Stella n°120. Per tale credito il Comune invoca il privilegio ex art. 2752 C.C. e ritiene Covella Giuliana obbligata in solido con Covella Filippo (padre di Giuliana), quale occupante il suddetto immobile fino al 31/12/2019, come da art.4 regolamento TARI del Comune di Napoli (v. PEC del 12/02/2021).

04\_PREFETTURA DI NAPOLI: PEC del 07/01/2021; RISPOSTA NON PERVENUTA

05\_ABC: PEC del 07/01/2021; RISPOSTA PEC del 29/01/2021 nominativo non presente in archivio.

## **PRIVATI**

00\_MISSI: PEC del 07/01/2021; RISPOSTA PEC del 05/02/2021 – l'avv. Gigliotti, quale procuratrice di Missi Giuseppe, precisa che il credito, al netto di quanto versato pari ad €5.700,00, ammonta ad €12.047,61, tuttavia nessuna ulteriore specificazione viene fornita.

01\_AGOS: PEC del 07/01/2021; RISPOSTA del 19/01/2021 - contratto di finanziamento n.62493968 dichiarano un credito di €1.505,74, di cui €313,54 per rate scadute e non pagate ed €1,82 per interessi di mora. Per quanto attiene la valutazione del comportamento di questo intermediario circa l'istruttoria compiuta all'atto della concessione del credito, pur non avendo alcuna documentazione, si ritiene sia stata corretta, in quanto al momento della valutazione il debitore non aveva altri finanziamenti in atto. Ad ogni buon conto ci si riserva ogni ulteriore approfondimento se necessario.

02\_CASSA GIORNALISTI: PEC del 07/01/2021; RISPOSTA pec del 04/02/2021; DEBITO € 622,00

03\_GRAUS EDITORE: PEC del 25/01/2021, RISPOSTA NON PERVENUTA, tale comunicazioni veniva inviate per un comprensibile errore alla Graus EDIZIONI, società diversa dalla Graus Editore. Alla Graus Editore veniva inviata una PEC in data 05/03/2021 all'indirizzo grauseditore@unapec.it , risultante sia dall'indice INIPEC.gov che dalla visura camerale, tuttavia tale PEC non veniva consegnata in quanto la casella la rifiutava, pertanto lo scrivente provvedeva ad inviare una raccomandata all'amministratore unico Ianuale Umberto (racc. a/r 15376411684-7) **ricevuta** in data 18/03/2021, nonché una raccomandata alla sede legale (racc a/r 15376411685-8) spedita in data 17/03/2021, restituita al mittente con la dicitura "trasferito", la data indicata è quella del 19/03/2021

. In ogni caso la Graus Editore non ha fornito alcuna risposta.

## **TOTALE DEBITI €17.388,35 SALVO PRECISAZIONI**

### **8-Situazione reddituale e patrimoniale del debitore.**

BENI IMMOBILI: il debitore non è proprietario di alcun immobile.

BENI MOBILI REGISTRATI: il debitore non è proprietario di alcun bene mobile registrato.

BENI MOBILI: il debitore risulta proprietario dei mobili di arredo dell'immobile da lei condotta in locazione, il cui valore è irrisorio.

REDDITO: €947,33

ALTRI VALORI E DEPOSITI IN CONTO CORRENTE: NO.

## 9-Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, come risulta dall'estratto di conto corrente che prende in considerazione il periodo 20/12/2015 al 20/12/2020. Dalla movimentazione non emergono operazioni sospette, piuttosto emerge un utilizzo per spese correnti.

## 10-Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano i redditi di Comite Gianluca, come risultanti dall'interrogazione al cassetto fiscale che risultano coerenti con la documentazione prodotta:

2020 - €11.368,00 (redditi 2019)

2019 - €14.062,00 (redditi 2018)

2018 - €2.716,00 (redditi 2017)

## 11-Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9 co.2 L. 03/2012.

Dallo stato di famiglia reso dal debitore, risulta chiaramente che il nucleo è composto da un'unica persona.

In relazione alle **spese mensili** correnti, necessarie al proprio sostentamento, il debitore ha dichiarato di spendere un **totale di €730,50**, di seguito riportato in dettaglio:

Canone locazione	€400,00
Abbigliamento, calzature, pulizia, igiene	€ 20,00
Alimentari	€100,00
Enel	€ 33,00
Vodafone	€ 46,00
Acqua	€ 7,50
Inpgi	€ 63,96
Spese Trasporto Pubblico	€ 40,00
Spese Mediche	€ 20,00
<b>Totale</b>	<b>€730,46</b>

Le spese, con particolare riferimento alle spese sanitarie nel loro complesso, sono comprovate da fatture e ricevute di pagamento. Le spese restanti sono provate attraverso le ricevute di pagamento o scontrini fiscali.

## **12-Accesso alle banche dati e le altre verifiche dello OCC – risultati.**

Lo scrivente professionista ha provveduto, previa autorizzazione dei debitori, ad interrogare le banche dati al fine di acquisire i risultati dai loro archivi ed a richiedere ai creditori la precisazione dei crediti già consolidati e quelli eventualmente in via di consolidamento. Nel caso di specie, avendo il debitore prodotto i risultati già ottenuti da Banca d'Italia, CRIF, Visura Protesti e Casellario Giudiziario, l'indagine è stata limitata al Consorzio di Tutela del Credito ed all'accesso al cassetto fiscale.

### **BANCHE DATI:**

**BANCA D'ITALIA:** la certificazione riporta la situazione della Covella aggiornata ad ottobre 2020, considera il periodo da novembre 2017 a ottobre 2020 e accerta che non vi sono segnalazioni.

**CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA:** 22/12/2020 soggetto non presente in archivio.

**CONSORZIO TUTELA CREDITO (C.T.C.):** pec del gestore del 27/01/2021 – riscontro del 29/01/2021- emergono due finanziamenti con COMPASS, estinti nel 2019 e nel 2020 senza alcuna rata in sofferenza, e un finanziamento in corso con AGOS per il quale risulta una sofferenza per due rate scadute e non pagate.

**CRIF – SIC:** 21/12/2020 –conferma prestito Agos con un pagamento regolare; due precedenti prestiti con Compass S.p.a. estinti con pagamenti sempre regolari.

**VISURA PROTESTI:** 29/01/2021 soggetto non presente in archivio, visura effettuata presso la Camera di Commercio di Napoli – la visura risulta negativa.

**VISURA P.R.A.:** vi è dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

**CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI:** certificato prodotto dal debitore- nulla in atti.

**CASSETTO FISCALE:** dall'accesso effettuato è stato possibile scaricare le dichiarazioni 730 del 2020, 2019 e 2018, coerenti con quelle già prodotte dal debitore.

§§§§§

### **RICHIESTE AI CREDITORI**

### **SI VEDA IL PARAGRAFO 7.**


## **13-Esposizione della proposta di accordo; alternativa liquidatoria.**

Alla luce di quanto esposto, considerando la volontà del debitore di assicurare ai creditori una soddisfazione migliore rispetto a quella che si potrebbe conseguire dalla procedura liquidatoria, propone, per tutti i debiti in essere e per le spese relative alla procedura in oggetto, una proposta di accordo con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.

- Si evidenzia che il debitore dispone di un'unica entrata derivante dal rapporto di lavoro autonomo, che per il 2019 ammontava ad €947,33 al mese.

- La somma che sarà messa a disposizione dei creditori, in caso di piano, pari ad €210,00 al mese, è ricavata dalla rendita complessiva dell'istante, pari ad €947,33, al netto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. La sintesi dell'indebitamento dell'istante, così come accertata da questo OCC, è sotto evidenziata, unitamente all'accordo proposto nel dettaglio, che prevede un pagamento rateale:

<b>O.C.C.</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Consulenti</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Avvocato</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>MISSI</b>	<b>€12.047,61 - chirografo</b>
<b>AGOS</b>	<b>€ 1.505,74 - chirografo</b>
<b>INPGI</b>	<b>€ 622,00 – privilegio generale</b>
<b>COMUNE NA</b>	<b>€ 3.213,00 – privilegio generale</b>



**PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI**

	CREDITO	FALCIDIA	SODDISFAZIONE
<b>MISSI</b>	<b>€12.047,61</b>	<b>50%</b>	<b>€ 6.023,80 (chirografo)</b>
<b>AGOS</b>	<b>€ 1.505,74</b>	<b>50%</b>	<b>€ 752,87 (chirografo)</b>
<b>GRAUS</b>	<b>€ 6.023,80</b>	<b>100%</b>	<b>€ 0,0 (residuo debito in solido)</b>
<b>INPGI</b>	<b>€ 622,00</b>	<b>00%</b>	<b>€ 622,00 (privilegio generale)</b>

COMUNE NA	€ 3.213,00	00%	€ 3.213,00 (privilegio generale)
OCC	€ 00,00	00%	€ 00,00
Consulenti	€ 00,00	00%	€ 00,00
Avvocato	€ 00,00	00%	€ 00,00
<b>Totale</b>	<b>€17.388,35</b>		<b>€10.611,67</b>

**DURATA 51 MESI (4 ANNI E 3 MESI)**

IMPORTO COMPLESSIVO RATA MENSILE €210,00

#### **ANNO 1 RATE 1 -12**

INPGI €34,06 x 12 mesi (RESTO €622,00 – 408,72 = €213,28)

COMUNE €175,94 x 12 mesi = €2.111,28 (€3.213,00 – 2.111,28 = €1.101,72)

#### **ANNO 2 RATE 13-24**

INPGI €34,06 x 6 mesi + **€8,92 x 1 mese** (RESTO 0) rate 13 a 19

COMUNE €175,94 x 6 mesi + **€46,08 x 1 mese** (RESTO 0) rate 13 a 19

MISSI €137,79 x 1 mese (**€6.023,80** - 137,79 = €5.886,01) rata 19

AGOS €17,22 x 1 mese (**€752,87** – 17,22 = €735,65) rata 19

MISSI €186,66 x 5 mesi (€5.886,01 – 933,3 = €4.952,71) rata 20 a 24

AGOS €23,3 x 5 mesi (€735,65 – 116,65 = €619,00) rata 20 a 24

#### **ANNO 3 RATE 25-36**

MISSI €186,66 x 12 mesi (€4.952,71 – 2.239,92 = €2.712,12)

AGOS €23,3 x 12 mesi (€619,00 – 279,6 = €339,40)

#### **ANNO 4 RATE 37-48**

MISSI €186,66 x 12 mesi (€2.712,12 – 2.239,92 = €472,20)

AGOS €23,3 x 12 mesi (€339,40 – 279,6 = €59,8)

#### **ANNO 5 RATE 49-51**

MISSI	€186,66 x 2 mesi (€472,20 – 373,32 = €98,88) rate 49 e 50
MISSI	€98,88 RESTO 0 rata 51
AGOS	€23,3 x 2 mesi (€59,8 – 46,60 = €13,20) rate 49 e 50
AGOS	€13,20 RESTO 0 rata 51

## CHIARIMENTI SULL'ACCORDO

- Come si può notare la proposta di accordo prevede il pagamento non integrale dell'obbligazione pecuniaria nascente dalla sentenza di condanna resa dal Tribunale di Napoli, il pagamento non integrale del credito AGOS, entrambi falcidiati del 50%, il pagamento integrale dei contributi previdenziali della INPGI, i quali ex art. 2754 c.c. sono garantiti da un privilegio generale ed infine il pagamento integrale del carico impositivo per Tari-Tares.
- Una notazione a parte merita il credito "potenziale" che potrebbe vantare la Graus Edizione, condannata in solido con l'istante, per l'ipotesi in cui il creditore Missi decidesse di agire per recuperare la differenza qui falcidiata. Dal momento che attraverso l'accordo il debitore intende porre rimedio a tutta la situazione di sovraindebitamento, per potersi liberare una volta e per tutte dal passivo gravante sul patrimonio, a parere dello scrivente appare corretto falcidiare del 100% un debito futuro, al fine di garantire la definizione della situazione economica - finanziaria del debitore. Ragionando diversamente, penderebbe una costante "spada di Damocle" sul debitore!

Sulla durata del piano rateale previsto dall'accordo, comunque non particolarmente lunga, si osserva che la S.C. sez. I con sent. N°17834/2019 ha rilevato che *"i piani del consumatore ove il pagamento avvenga con orizzonte temporale ultrannuale rilevante non sono senz'altro illegittimi, in quanto tale aspetto deve ritenersi compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto; sono difatti questi a dover valutare se una proposta di accordo implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfazione"*; il Tribunale di Napoli già si è orientato in tal senso (R.G. 08/2019 dott.sa Livia De Gennaro omologava un PDC della durata superiore ai 15 anni; R.G. 31/2019 dott. Eduardo Savarese omologava un PDC della durata superiore a 10 anni;). Infine si aggiunga che un orizzonte temporale più breve non sarebbe compatibile con la rata massima che ogni mese l'istante può mettere a disposizione dei creditori.

Anche per l'ipotesi dell'accordo, in armonia con lo spirito della legge 3/2012, una volta data esecuzione allo stesso, si consentirebbe non solo il fresh start del debitore, ma permetterebbe di ricondurre quest'ultimo ad una migliore integrazione trattandosi, nel caso specifico, di un soggetto con un reddito annuo modesto e precario. A ciò si aggiunga che la Covella non ha mostrato di essere inadempiente per sua volontà, al contrario ha sempre onorato per intero i precedenti finanziamenti richiesti.

- Nell'ipotesi prospettata, sia per la proposta di piano che per quella di accordo, è doveroso evidenziare che, in via del tutto eccezionale, l'O.C.C., i consulenti ed il procuratore hanno assistito, ognuno per la propria competenza, l'istante "pro bono", in considerazione

dell'attività svolta, ovvero quella di giornalista impegnata in attività di inchiesta contro la criminalità organizzata.

- Sulla fattibilità dell'accordo: il debitore potrà far fronte alla rata mensile offerta mettendo a disposizione la complessiva somma di euro 210,00, ovvero un importo sopportabile tenuto conto del suo tenore di vita. Or bene è il caso di precisare che la durata dell'accordo, che prevede un pagamento in 58 rate è assolutamente sostenibile, attesa la giovane età della debitrice.
- **L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA:** semplicemente non è confrontabile e non giungerebbe ad un risultato migliore, rispetto alla proposta di accordo, in quanto non vi sono beni (mobili o immobili) da poter liquidare. In tal caso, infatti, l'unica liquidazione possibile sarebbe quella del reddito da lavoro autonomo, depurata dalle spese necessarie al sostentamento dell'istante.

**Tuttavia parte ricorrente ha proposto in subordine la richiesta di liquidazione volontaria del patrimonio, la quale comporterebbe almeno un costo in più, ovvero il compenso dovuto al liquidatore e la durata, che sarebbe limitata a 4 anni, ovvero 48 mesi, sarà in ogni caso meno conveniente della proposta di accordo.**

**Pertanto la proposta di accordo qui asseverato deve considerarsi, sulla scorta delle osservazioni di cui in precedenza, migliore rispetto all'alternativa liquidatoria prevista anche ex art. 14 ter L.03/2012, per la quale valgono le medesime considerazioni già formulate in merito alla proposta di accordo.**

15

#### **14-Precisazione in relazione alle spese di procedura prededucibili.**

Il compenso di questo OCC è stato determinato, in accordo con il debitore, derogando, in via del tutto eccezionale, agli artt. 14-18 del D.M. 202/2014, e quantificato in **€0,00**. Tale importo è stato determinato in virtù del particolare rilievo sociale dell'attività di giornalista prestata dall'istante a favore dell'intera collettività.

#### **15-Ragioni dell'incapacità di adempiere.**

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni va ricercata nella sproporzione tra la risorsa finanziaria attualmente disponibile, le spese necessarie al sostentamento e l'ammontare del debito accumulato a causa della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Napoli. La ricorrente può fare affidamento esclusivamente sul reddito derivante dalla professione di giornalista.

Entrate	€947,33 –
Fabbisogno	€730,46 =
Reddito disp.	€216,87-
Rata AGOS	€ 99,35=
<b>Reddito rimanente</b>	<b>€117,52</b>

#### **16-Atti di disposizione negli ultimi cinque anni.**

Dall'esame dei documenti prodotti dal debitore (estratto conto corrente; accesso al cassetto fiscale) non risultano atti di disposizione.

## **17-Atti impugnati dai creditori.**

Non risultano atti impugnati (revocatorie), né azione esecutive.

## **18-Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 co. 3 lett.e).**

Chi scrive ritiene che la documentazione prodotta a sostegno della proposta di accordo ovvero della liquidazione volontaria ex art. 14 ter, predisposto dalla ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Dalla verifica incrociata con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, si ritiene che la suddetta documentazione si possa ritenere attendibile e veritiera. Questo OCC comunica inoltre che non tutti i destinatari delle richieste (P.A. e privati) hanno riscontrato, pertanto si chiede all'Ill.mo Giudicante designato di voler nuovamente autorizzare lo scrivente a richiedere la situazione debitoria del proponente nei confronti di quei soggetti che non hanno fornito risposta, con riserva di integrare le verifiche già prodotte.

## **19-Diligenza del debitore.**

La Covella ha fatto ricorso al credito per l'acquisto di mobilio per la dimora abituale. La sentenza di condanna, di cui più volte si è detto, ha condotto l'istante a sovraidebitarsi senza alcuna colpa. È parere di chi scrive che si debba garantire alla ricorrente quella "seconda possibilità" che è principio cardine attorno al quale è stata elaborata la L. 03/2012, al fine di garantire un tenore di vita almeno accettabile.

16

## **20- Conclusioni e attestazione della proposta di accordo (art. 15 co. 6).**

Ai sensi del combinato disposto art. 9 co. 2 e art.15 co. 6 della Legge 03/2012, lo scrivente è chiamato ad attestare la fattibilità della proposta di accordo con i creditori formulato da Covella Giuliana, ovvero a rendere la relazione anche in funzione della proposta di liquidazione volontaria del patrimonio.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, il sottoscritto avv.to Camillo Bruno, con studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, gestore della crisi accreditato presso lo O.C.C. costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, esaminati i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli acquisiti da questo gestore

**ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9 co. 3bis lettera "e" L. 03/2012.

Ai sensi dell'art. 9 co. 3 bis, inoltre, in relazione alla proposta di accordo ovvero di liquidazione volontaria, lo scrivente avendo:

- a) Indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le sue obbligazioni;
- b) Esposto le ragioni dell'incapacità di adempiere;
- c) Valutato positivamente la completezza e la veridicità della documentazione prodotta;
- d) Indicato i costi della procedura, che nel caso di specie ammontano a zero;
- e) Verificato che il soggetto finanziatore (Agos) abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore

ESPRIME NUOVAMENTE GIUDIZIO POSITIVO.

Napoli, 26/05/2021

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Camillo Bruno

### **ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA DI ACCORDO**

Alla luce di quanto esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co. 2 L. 03/2012, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi

17

VERIFICATA

La completezza della documentazione depositata;

l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore sovra indebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 L. 03/2012 e dai documenti forniti dai creditori;

la ragionevole certezza della continuità del lavoro autonomo della sig.ra Covella Giuliana quale giornalista libera professionista, per la sostenibilità della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori, sia per l'ipotesi di piano che per quella di accordo, pari ad €210,00 mensili;

la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;

ATTESTA

Che la proposta di accordo, su cui si basa la domanda, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale per i creditori

chirografari, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria di cui all'art. 14 ter L03/2012. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale.

Con perfetta osservanza.

Napoli, 26/05/2021

Il Debitore

Covella Giuliana

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Camillo Bruno